

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:

83i

del:

2016-12-06

autore:

Dr. Alfredo Molinari

Circolare

A tutti i nostri clienti interessati

Avvisi di parcella

E' una consolidata consuetudine specie nei rapporti professionali quella di emettere un avviso di parcella per richiedere il pagamento al cliente prima dell'emissione della fattura effettiva, la quale verrà quindi emessa solo a pagamento avvenuto (con conseguenti semplificazioni contabili e vantaggi finanziari).

Questo modus operandi comporta però un serio rischio sia in ambito Iva che ai fini delle imposte dirette.

In particolare se nell'avviso di parcella sono indicati tutti gli elementi previsti per la fattura¹, esso stesso è considerato una fattura, anche se riporta l'indicazione "documento non rilevante ai fini fiscali": quindi in esso non deve essere indicato né l'ammontare dell'Iva né l'aliquota Iva applicabile.

1 Problematicità in ambito Iva

Il rischio è che l'avviso di parcella venga considerato a tutti gli effetti quale fattura valida ai fini Iva (infatti, non a caso, colloquialmente si parla anche di fattura pro-forma).

Ai fini Iva il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi si considera quello dell'avvenuto pagamento del corrispettivo², a meno che, anteriormente allo stesso sia emessa fattura³. Essendo dunque ben definita la disciplina relativa al momento di effettuazione del servizio, con conseguente sorgere degli obblighi formali e sostanziali che a tale momento si riferiscono, la problematica concernente l'avviso di parcella riguarda proprio la possibilità che l'emissione di tale documento assuma invece valore analogo a quello di emissione della fattura "definitiva", dando in tal modo realizzazione al momento impositivo.

Se nell'avviso di parcella sono presenti gli elementi richiesti per l'emissione della fattura⁴, a nulla rilevando il "nome" attribuito al documento (avviso, nota, notula, conto, parcella, ecc.) o l'annotazione che esso non ha valore ai fini fiscali⁵, esso può essere considerato una fattura⁶.

In altre parole, si corre il rischio che un semplice avviso di parcella compilato in maniera non

1 Art. 21 DPR 633/1972

2 Art. 6, c. 3, DPR 633/1972

3 Art. 6, c. 4, DPR 633/1972

4 Art. 21 DPR 633/1972

5 In genere tra le note a fondo pagina dell'avviso di parcella viene scritto che "Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633/1972. La fattura verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo"

6 Commissione Tributaria Centrale, Sez. I, Decisione del 12/05/1990, n. 3592

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

corretta venga considerato a tutti gli effetti quale fattura da parte dell'Amministrazione finanziaria, con tutte le conseguenze del caso per il professionista che non abbia peraltro adempiuto agli obblighi formali previsti al sorgere del momento impositivo, quali tra gli altri gli obblighi di registrazione e di inclusione nella liquidazione periodica.

E' dunque importante per il professionista, al fine di evitare la suddetta problematicità, compilare correttamente tale documento, certamente inserendo espressamente la dicitura "avviso di parcella" e che si tratta di un documento non valido ai fini fiscali, ma utilizzando anche una numerazione indipendente rispetto a quella delle fatture ed evitando di inserire nello stesso esplicita e separata indicazione sia dell'aliquota Iva applicata alla prestazione, sia della conseguente imposta.

Deve essere chiaro che il valore della prestazione, qui portato a conoscenza del cliente, sarà solo successivamente assoggettato ad Iva al momento della regolare emissione della fattura. Pertanto andranno indicati solo i seguenti valori (es. prestazione per euro 1.000, assoggettabile ad aliquota del Iva 22%):

<i>Importo prestazione</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Contributo integrativo</i>	<i>40,00</i>
<i>Ritenuta d'acconto da versare</i>	<i>200,00</i>
<i>Netto a pagare</i>	<i>1.068,80</i>

2 Problematicità in ambito delle imposte dirette

Il secondo profilo d'interesse è quello relativo al valore presuntivo di un avviso di parcella ai fini della rideterminazione del reddito del professionista, questione già in sé insidiosa ma che diventa particolarmente grave se la rideterminazione porta al superamento dei limiti di reddito previsti dai regimi agevolativi come quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità oppure quello forfetario.

La determinazione di un maggior reddito può infatti discendere dal rinvenimento nello studio del professionista di una "notula" relativa ad una sua prestazione professionale. In un caso oggetto di disputa tributaria, il professionista, nella veste di ricorrente, adito il giudice tributario avverso l'avviso di accertamento, non ha contestato la notula rinvenuta presso il proprio studio, ma si è limitato ad affermare di non aver incassato tale compenso e quindi di non aver emesso la relativa fattura.

Il giudice⁷ ha però ritenuto legittima la ripresa operata dall'Amministrazione finanziaria, considerando la contestazione del ricorrente non sufficiente a vincere la "presunzione d'incasso" dell'importo riportato nella notula. Il ricorrente, al fine di superare correttamente la presunzione d'incasso nata dal rinvenimento della "notula", avrebbe "dovuto provare quanto meno di aver formalizzato invano una richiesta" di pagamento.

Quindi, se, secondo consuetudine, si presenta al cliente avviso di parcella, si dovrà in primo luogo prestare attenzione alle modalità di redazione dello stesso, onde evitare che divenga una fattura formalizzata a tutti gli effetti. Ed inoltre, una volta redatto, tale documento andrà premurosamente accompagnato, nel caso di mancato pagamento, da una documentazione idonea a "provare" la mancata percezione di quanto richiesto al cliente, attraverso una formalizzata richiesta di pagamento o, per lo meno, attraverso la formalizzazione di una rinuncia all'incarico a causa dell'insoddisfazione economica.


⁷ Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, Sentenza del 20/02/2013 n. 33/3/13

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Peter Winkler Sandrini

Fac simile Avviso di parcella

Dott. Mario Rossi
Via XXX n. NN
39100 Bolzano (BZ)

Spett.le Sig. Luigi Verdi
Via XXX n. NN
39100 Bolzano (BZ)

Avviso di parcella n. NN del GG/MM/AAAA

Oggetto: prestazione professionale per

<i>Importo prestazione</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Contributo integrativo</i>	<i>40,00</i>
<i>Ritenuta d'acconto da versare</i>	<i>200,00</i>
<i>Netto a pagare</i>	<i>1.068,80</i>

Il presente documento non costituisce fattura ai fini del DPR 633/1972. La fattura verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo deve essere versato sul C/C n. NNN aperto presso la Banca BBB